



*Ministero del Tesoro*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

*Roma*, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Alle seguenti <sup>Al</sup> Amministrazioni: \_\_\_\_\_

*Divisione* 13  
*Prot. N.º* 119202 *Allegati*

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO  
AZIENDE AUTONOME DELLO STATO  
RAGIONERIE CENTRALI DELLO STATO <sup>Risposta a nota del</sup>

OGGETTO : Art. 11 - comma 6 - legge 24 dicembre 1993, n. 537. Interpretazione autentica art. 3 - comma 4 - del decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico.

~~SERVIZI E UFFICI RAGIONERIE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME DELLO STATO~~

- PREFETTURE
- ISPETTORATO GENERALE DEI SERVIZI SPECIALI E DELLA MECCANIZZAZIONE - Div. VIII<sup>^</sup>
- ISPETTORATO GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI DEL PERSONALE E DEGLI STUDI
- RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO
- RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI
- FERROVIE STATO S.p.A.
- PROVVEDITORATI AGLI STUDI
- DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO
- DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Se per qualsiasi motivo si ritiene necessario, si prega di indicare nella risposta al N.º di Prot. n.º 119202/94, come si risponde.

MINISTERO DEL TESORO GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO CIFRA
10 MAR. 1994
Partenza 5322

e per conoscenza:

- PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- PRESIDENZA SENATO DELLA REPUBBLICA
- PRESIDENZA CAMERA DEI DEPUTATI
- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE
- PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
- CORTE COSTITUZIONALE

N. 119202 - R.G.S. - Art. 11, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, habet stabilito interpretazione autentica disposizione di cui at art. 3, comma 4, legge 27 febbraio 1991, n. 59, con cui est stato convertito, con modificazioni, decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409, concernente corresponsione acconti mensili in attesa pagamento pensione derivante da riliquidazione stabilita da precedente comma 2, medesimo art. 3, prevedendo che est fatto salvo, in ogni caso, se più elevato, importo trattamento pensionistico in pagamento. At riguardo, precisasi che trattamenti derivanti da decreti riliquidazione pensioni con applicazione benefici economici previsti da commi 1 et 2 citato art. 3 legge n. 59/1991, debbono essere posti at confronto con importo pensioni in essere at 30 giugno 1990, maggiorato acconti già erogati 1° luglio 1990 in poi. Conseguentemente va corrisposto trattamento più favorevole accertato at singole decorrenze previste da disposizioni riguardanti attribuzione misure percentuali relative at miglioramenti di cui at comma 3, nonchè at acconti di cui at successivo comma 4 ripetuto art. 3 legge n. 59/1991. Pertanto, istruzioni impartite con circolare n. 42/1992, prot. 136236, vanno integrate con quanto sopra rappresentato at fini applicazione, at cura Direzioni provinciali Tesoro, decreti riliquidazione già inviati o da inviare da parte competenti Amministrazioni centrali et periferiche. Presente circolare viene diramata previa intesa con Direzione Generale Servizi Periferici Tesoro. **MINISTRO TESORO**

14/1

